

Legge regionale 31 marzo 2025, n. 16

Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006).

(BURC n. 63 del 31 marzo 2025)

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 13 della [l. r. 11/2004](#))

1. L'articolo 13 della [legge regionale 19 marzo 2004, n. 11](#) (Piano regionale per la Salute 2004/2006), è così modificato:
 - a) la lettera a) del comma 1 è soppressa;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa statale vigente in materia."

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.